



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI”
Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. **051/6039611** Fax 051/6011006
Via Michele dei Ramazzotti, 22 – 40063 Monghidoro Tel./Fax 0516554050
e-mail:manfreditanari@manfreditanari.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO a.s. 2009/10

Ogni comunità ha le sue regole. La scuola è una comunità - una comunità educante - e deve avere regole di comportamento che considerino, nel rispetto reciproco, le esigenze di tutti.

Il regolamento si ispira agli articoli 3, 21, 30, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e all'art. 149 del Trattato dell'Unione Europea.

Alla luce di tali principi, si riconosce come obiettivo fondamentale della scuola quello di assicurare un'istruzione di qualità, che garantisca ad ogni alunno il massimo possibile sviluppo della propria formazione culturale e civile.

Articolo 1 - Uguaglianza e imparzialità

1. La scuola garantisce il rispetto del principio dell'uguaglianza, che comporta:
 - l'accettazione e il rispetto della personalità dello studente, quali che ne siano le condizioni personali, sociali e culturali;
 - la valorizzazione delle caratteristiche personali di ciascuno;
 - la risposta alle sue specifiche esigenze attraverso una programmazione didattica personalizzata.
2. La scuola dedica particolare attenzione all'accoglienza degli alunni in condizione di svantaggio culturale o di handicap, per i quali promuove specifiche iniziative di recupero e sostegno, le cui modalità sono definite dal piano dell'offerta formativa e dalla programmazione didattica dei consigli di classe, sulla base delle risorse umane e materiali assegnate dall'Amministrazione Scolastica.
3. La scuola si impegna a favorire, attraverso specifiche iniziative, la piena esplicazione delle capacità dei ragazzi motivati e dotati.
4. L'assegnazione degli alunni alle singole classi è disposta dal dirigente scolastico nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto, che prevedono, di norma, l'equieterogeneità dei gruppi.
5. Nessuna discriminazione nell'erogazione scolastica può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche
6. È garantita l'effettiva libertà di insegnamento dei docenti, così come è affermato nello "stato giuridico", il che comporta non solo la esclusione di qualsiasi controllo

ideologico, ma anche la libertà del metodo didattico e la libera adesione del docente ad iniziative di sperimentazione entro la normativa.

7. L'Istituto si impronta alla autodisciplina nell'ambito della normativa delle leggi vigenti.
8. Il contenuto del presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell'accoglienza e ne è consegnata copia a tutti gli studenti della scuola e/o i genitori che ne facciano richiesta.

Articolo 2 - Accoglienza e integrazione

1. La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso, alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità, con una sensibilità particolare verso le altre culture.
2. Nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello/a studente/studentessa.
3. L'accoglienza degli alunni che accedono alla scuola superiore, con particolare riguardo alle esigenze di integrazione degli alunni stranieri, dei diversamente abili e dei ragazzi in condizione di svantaggio socio-culturale o a rischio di dispersione, è oggetto di specifiche iniziative dei docenti, esplicitate nel piano dell'offerta formativa.
4. Tali iniziative di integrazione e di prevenzione della dispersione scolastica si attuano sia attraverso attività didattiche finalizzate, sia mediante la ricerca di collaborazioni interistituzionali.
5. La scuola mantiene una collaborazione regolare e continua con le scuole medie del territorio al fine di assicurare il raccordo pedagogico e curricolare e la facilitazione del passaggio alla scuola superiore.
6. L'incontro fra i genitori dei nuovi iscritti e la conoscenza dei docenti della classe sono assicurati attraverso un momento di incontro assembleare programmato per la fase iniziale dell'anno scolastico.

Articolo 3 - Diritto di scelta, obbligo formativo e obbligo di frequenza

1. L'utente ha facoltà di scegliere fra gli indirizzi e le opzioni che il Manfredi-Tanari mette a disposizione.
2. La scuola promuove tempestive iniziative di informazione sulla propria offerta formativa, per consentire ai genitori una scelta ponderata e meditata.
3. La regolarità della frequenza e l'adempimento dell'obbligo formativo sono oggetto di controllo continuo, a cura dell'ufficio di segreteria, dei docenti e della Dirigenza.

4. La frequenza delle lezioni è obbligatoria e costituisce requisito fondamentale e indispensabile affinché l'anno scolastico possa essere riconosciuto valido secondo le norme vigenti (**3/4 di frequenza minima**, ai sensi dell'Art 14, Comma 7, DPR 122 del 22.06.09) e lo studente possa quindi essere ammesso a frequentare la classe successiva.
5. Sono altresì obbligatorie:
 - la partecipazione ai corsi di recupero, salvo esplicita dichiarazione della famiglia di voler provvedere in proprio;
 - la partecipazione alle attività pomeridiane che il consiglio di classe ha deliberato quale parte integrante del curriculum;
 - le visite guidate previste dalla programmazione annuale del consiglio di classe.

Articolo 4 - Partecipazione, efficienza e trasparenza

L'Istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente.

A) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

CAPO I: DOVERI

Articolo 1

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi.
2. Lo studente assolve quotidianamente gli impegni di studio.
3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita comportamenti aggressivi e parole offensive. Rispetta il lavoro degli insegnanti, dei compagni e del personale tutto, i beni altrui e il patrimonio della scuola.
4. Lo studente utilizza le strutture e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza; risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
5. Lo studente porta a scuola gli oggetti utili alla sua attività di studio.
6. Lo studente, minorenni o maggiorenne, informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.

Articolo 2 - Comportamento nei confronti degli altri studenti

1. Il rispetto dei compagni di scuola è uno dei più importanti doveri dello studente.
2. Alla luce di tale principio, le sanzioni disciplinari più severe sono inflitte per le seguenti mancanze:
 - ingiurie o percosse a compagni, anche fuori dall'edificio scolastico;
 - scherzi o provocazioni ripetute;
 - sottrazione o danneggiamento di oggetti.

Articolo 3 - Comportamento nei confronti degli operatori della scuola

1. A tutto il personale della scuola sono dovuti collaborazione e rispetto.
2. Le disposizioni impartite dal personale docente e non docente devono essere sollecitamente eseguite, fermo restando, per lo studente, il diritto di discuterle successivamente.

Articolo 4 - Rispetto delle norme di sicurezza

1. A tutela dell'incolumità propria e altrui, e sotto pena di provvedimenti disciplinari in caso di mancanze accertate, gli studenti si astengono da comportamenti pericolosi e rispettano puntualmente le norme di sicurezza.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, la scuola adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di chi rimuove o manomette la segnaletica e i dispositivi di sicurezza installati nell'edificio.
3. Gli studenti sono tenuti alla più diligente collaborazione nello svolgimento delle esercitazioni di simulazione delle situazioni di emergenza, attenendosi alle procedure del relativo piano.

Articolo 5 - Utilizzo delle aule, dei laboratori e delle attrezzature didattiche

1. Lo studente si astiene dai comportamenti che possono arrecare danno alle strutture della scuola, o aggravare ingiustamente il carico di lavoro del personale addetto alla manutenzione, al riordino e alle pulizie.
2. Ogni classe è responsabile degli arredi e delle suppellettili presenti nella propria aula, e risponde di eventuali danni arrecati qualora non ne venga individuato il responsabile.
3. Nell'utilizzo dei laboratori e della biblioteca, gli studenti sono tenuti a rispettare:
 - le norme generali di utilizzo stabilite dal docente responsabile del laboratorio;
 - le disposizioni impartite dal docente e dall'assistente tecnico che guidano l'esercitazione.
4. I danni eventualmente arrecati alle attrezzature didattiche, accertati al termine del loro utilizzo da parte della classe, sono addebitati a quest'ultima sempre che non sia possibile identificarne il responsabile.

Articolo 6 - Divieto di utilizzo di telefoni cellulari

1. Durante le lezioni è vietato l'uso dei telefoni cellulari, che devono rimanere spenti e tenuti nello zaino.
2. In caso di utilizzo non autorizzato, i docenti possono disporre la consegna dell'apparecchio nell'Ufficio di Dirigenza da parte dell'allievo. Lo stesso Ufficio di Dirigenza provvederà poi a restituire l'apparecchio personalmente ai genitori.

Articolo 7 - Divieto di fumo

E' fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni. Si ricorda che per questo è prevista una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente.

Articolo 8 - Assunzione di cibi/bevande

1. **E' vietato mangiare e/o bere in aula.**

Il servizio di ristorazione sarà disciplinato in modo che assolvà al suo vero scopo e non interferisca con il normale andamento delle lezioni.

B) REGOLAMENTO DELL'ENTRATA, DELL'USCITA E DELLA PERMANENZA DEGLI ALUNNI IN ISTITUTO

Premessa:

Al Dirigente Scolastico, sulla base di quanto definito dal Consiglio di Istituto, compete di regolamentare la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima mentre il Dirigente Scolastico ha l'onere di curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli studenti, ivi compresa l'ammissione, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze. Pertanto sono riconosciute le specifiche competenze sia del Capo di Istituto, sulla base della normativa sopra citata, sia dei singoli docenti per quanto concerne l'azione di vigilanza strettamente connessa con la funzione didattico-educativa.

Modalità di giustificazione di assenze e ritardi

Articolo 1 - Libretto scolastico

1. Tutte le giustificazioni devono essere presentate sull'apposito libretto.
2. Il libretto viene sostituito ogni anno; i genitori (o chiunque altro ne eserciti la potestà) provvedono a ritirarlo personalmente in segreteria e a firmarlo in presenza dell'impiegato addetto.
3. Non si accettano giustificazioni sul diario
4. I genitori sono invitati a controllare frequentemente il libretto delle giustificazioni. Sono altresì invitati a visitare periodicamente il sito web dell'Istituto, costantemente aggiornato con le comunicazioni di interesse generale sulla vita della Scuola: **www.manfreditanari.it**.
5. In caso di smarrimento del libretto, la copia viene consegnata ai genitori, previo pagamento, tramite bollettino, di € 20.

Articolo 2 - Giustificazione delle assenze

1. Tutte le assenze e tutti i ritardi devono essere giustificati.
2. Le giustificazioni, sia delle assenze, sia dei ritardi del giorno precedente non preventivamente giustificati, sono presentate all'insegnante in servizio alla prima ora.
3. L'insegnante cui viene presentata la giustificazione procede al controllo della firma (che deve corrispondere a quelle depositate all'atto del ritiro del libretto) e del periodo di assenza, che deve corrispondere ai dati contenuti nel registro di classe.

4. In tutti i casi dubbi, l'insegnante può richiedere all'ufficio di segreteria di condurre le opportune verifiche; può altresì richiedere, nei casi di particolare necessità, l'intervento del responsabile delle relazioni interorganiche (Funzione strumentale), del Dirigente o dei collaboratori della Dirigenza.
5. La giustificazione deve essere presentata nel giorno in cui lo studente rientra a scuola, o al massimo il giorno successivo
6. Gli alunni che dimentichino la giustificazione sono ammessi alle lezioni, **sempre dall'insegnante della 1° ora**, che prende nota sul registro dell'obbligo dell'alunno di giustificare il giorno successivo.
7. Dopo 2 giorni (compreso quello del rientro) di mancanza della giustificazione, al terzo giorno, in mancanza di detta giustificazione, si applica quanto segue. Nel caso di **alunno minorenni**, questi verrà accolto in classe con la relativa annotazione sul registro di classe; il coordinatore trasmetterà all'Ufficio Didattica apposito modulo di convocazione della famiglia, che dovrà presentarsi a scuola con urgenza, previo appuntamento, per un colloquio con l'Ufficio di Dirigenza. Nel caso di **alunno maggiorenne**, questi non verrà accolto a scuola e verrà dimesso, con effetto immediato, dal docente presente in classe o dall'Ufficio di Dirigenza, i quali provvederanno a farne relativa annotazione sul registro di classe. In caso di reiterazione del fenomeno, a tutti gli effetti registrato come nota disciplinare, il Consiglio di classe, come da Testo Unico 297/94, convocato in seduta straordinaria, adotterà i provvedimenti disciplinari del caso.
8. Le astensioni collettive dalle lezioni sono ingiustificate e pertanto non sono ammesse, salvo eccezionali e gravi motivi di ampio coinvolgimento sociale. Le famiglie dovranno dichiarare sul libretto di essere a conoscenza di quanto si verifica. E' auspicabile che le adesioni alle iniziative di manifestazione studentesca siano regolate da un "codice di autoregolamentazione" formulato dal Comitato Studentesco e successivamente confrontato con le altre componenti.
9. Gli alunni impegnati in attività extra-curricolari di Istituto risulteranno presenti sul registro di classe, ma verranno segnati assenti nel registro personale degli insegnanti.
10. Gli alunni assenti dalla scuola per un periodo **uguale o superiore a 5 giorni** vengono riammessi alla frequenza previa presentazione di un certificato medico di riammissione, a meno di dichiarazione preventiva del genitore o dell'alunno, se maggiorenne, consegnata al coordinatore di classe. Dopo i periodi di vacanza, i giorni di assenza si calcolano a partire dal giorno in cui riprendono le lezioni.
11. Se una assenza è dovuta a malattia infettiva soggetta a denuncia, occorre il certificato medico di riammissione anche per un periodo inferiore ai 5 giorni.
12. In tutti i casi in cui è necessaria la presentazione del certificato medico di riammissione, l'alunno che si presenti a scuola privo di detto certificato **non potrà essere riammesso**. Se minorenni, verranno tempestivamente contattati i genitori, ai quali l'alunno verrà affidato.

Articolo 3 - Ritardi e giustificazione dei ritardi

1. L'entrata degli alunni nei locali dell'Istituto, attraverso l'entrata di accesso pedonale, avverrà con il primo segnale della campana (ore 8.00).
2. Il secondo segnale (ore 8.10) coinciderà con l'inizio della lezione, per cui tutti gli alunni dovranno aver raggiunto la loro aula. L'orario della giornata scolastica sarà stabilito di

anno in anno, tenuto conto delle condizioni di funzionamento che appariranno chiare al momento dell'avvio dell'anno scolastico.

3. L'ingresso a scuola dopo l'orario d'inizio delle lezioni ha carattere di eccezionalità ed è giustificabile solo se è motivato da cause di forza maggiore.
4. Tutti i ritardi, qualunque ne sia la durata, devono essere giustificati.
5. In caso di ritardo, lo studente non è ammesso in aula ed è tenuto ad attendere il termine della prima ora nello spazio antistante gli uffici di dirigenza. L'alunno dovrà essere fornito di giustificazione scritta o presentarla il giorno successivo.
6. Tale giustificazione, per i minorenni, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. **Non sono ammesse entrate dopo l'inizio della seconda ora di lezione**, salvo che non siano giustificate da motivazioni eccezionali da valutarsi da parte della Dirigenza.
7. In caso di ritardo, l'ammissione avviene all'inizio della seconda ora di lezione, a cura del docente presente in classe che provvede a controfirmare la giustificazione dei genitori (o dell'alunno stesso, se maggiorenne); in mancanza di essa, provvede ad annotare il ritardo sul registro di classe affinché venga giustificato il giorno successivo, sempre dal docente presente in classe.
8. **Le giustificazioni dei ritardi devono essere anche controfirmate dal docente coordinatore di classe entro i due giorni successivi.**
9. Nel caso un alunno non abbia prodotto la giustificazione di un ingresso in ritardo per due giorni consecutivi, compreso il giorno del rientro, al terzo giorno, in mancanza di detta giustificazione, si applica quanto segue. Nel caso di **alunno minorenne**, questi verrà accolto in classe con la relativa annotazione sul registro di classe; il coordinatore trasmetterà all'Ufficio Didattica apposito modulo di convocazione della famiglia, che dovrà presentarsi a scuola con urgenza, previo appuntamento, per un colloquio con l'Ufficio di Dirigenza. Nel caso di **alunno maggiorenne**, questi non verrà accolto a scuola e verrà dimesso, con effetto immediato, dal docente presente in classe o dall'Ufficio di Dirigenza, i quali provvederanno a farne relativa annotazione sul registro di classe. In caso di reiterazione del fenomeno, a tutti gli effetti registrato come nota disciplinare, il Consiglio di classe, come da Testo Unico 297/94, convocato in seduta straordinaria, adotterà i provvedimenti disciplinari del caso.

Articolo 3bis - Uscite anticipate

1. Non sono ammesse in generale uscite anticipate, salvo che non siano giustificate da motivazioni eccezionali. L'uscita per i minorenni è ammessa solo se accompagnati da chi ha depositato la firma in segreteria o da persona appositamente delegata dalla famiglia e munita di documento di riconoscimento.
2. La richiesta di uscita anticipata, **non prima delle ore 12.30** salvo i casi previsti al Comma 1, deve essere presentata **entro le ore 10.40** e deve essere autorizzata dal coordinatore di classe (solo in caso di sua assenza dalla Presidenza) e registrata dall'insegnante presente in classe.
3. I permessi di uscita anticipata per attività sportive sono concessi per la partecipazione ad attività agonistiche; per le attività di allenamento, i permessi sono concessi agli studenti che fanno parte di squadre nazionali. Allo scopo è richiesta idonea documentazione rilasciata dalla società sportiva o dalla federazione di appartenenza.

4. La valutazione dei casi particolari non riconducibili alle fattispecie di cui sopra è rimessa al dirigente scolastico, che decide nel merito previa consultazione del consiglio di classe.

Articolo 4 - Numero massimo di entrate/uscite fuori orario

1. **Non sono ammesse più di cinque tra entrate in ritardo e uscite anticipate nel trimestre e sette nel pentamestre.** In tale computo non sono compresi i ritardi o le uscite per motivi di salute certificati o per gravi motivi di famiglia documentati direttamente dai familiari.

2. **Al raggiungimento del numero massimo di entrate in ritardo e uscite anticipate per trimestre/pentamestre, il coordinatore di classe annoterà la situazione sulla seconda di copertina del registro di classe e ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico e alla famiglia. A partire da quel momento, si applica quanto segue.**

Entrate in ritardo: Nel caso di **studente minorenni**, questi verrà accolto in classe con la relativa annotazione sul registro di classe; il coordinatore trasmetterà all'Ufficio Didattica apposito modulo di convocazione della famiglia, che dovrà presentarsi a scuola con urgenza per un colloquio con l'Ufficio di Dirigenza. Nel caso di **alunno maggiorenne**, questi non verrà accolto a scuola e verrà dimesso, con effetto immediato, dal docente presente in classe o dall'Ufficio di Dirigenza, i quali provvederanno a farne relativa annotazione sul registro di classe. In caso di reiterazione del fenomeno, a tutti gli effetti registrato come nota disciplinare, il Consiglio di classe, come da Testo Unico 297/94, convocato in seduta straordinaria, adotterà i provvedimenti disciplinari del caso.

Uscite anticipate: Nel caso di **studente minorenni**, questi potrà uscire come previsto all'Art 3bis, Comma 1, con la relativa annotazione sul registro di classe; il coordinatore trasmetterà all'Ufficio Didattica apposito modulo di convocazione della famiglia, che dovrà presentarsi a scuola con urgenza, previo appuntamento, per un colloquio con l'Ufficio di Dirigenza. Nel caso di **alunno maggiorenne**, questi non potrà uscire se non per quanto previsto all'Art 3bis, Comma 1.

3. Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli studenti dei corsi serali, per i quali il consiglio di classe, in considerazione delle singole situazioni lavorative, provvede a deliberare, se necessario, le eventuali autorizzazioni ad accedere con ritardo alle lezioni.

Articolo 5 - Indisposizioni e infortuni

1. Qualora l'alunno accusi un'indisposizione o si infortuni, i genitori verranno immediatamente avvertiti per telefono, ai recapiti depositati in segreteria all'atto dell'iscrizione.
2. Nel caso in cui non sia possibile contattare i genitori, o nel caso in cui si presentino situazioni tali da determinare l'esigenza di un immediato intervento medico, l'Amministrazione provvederà a far trasferire l'alunno in autoambulanza al più vicino pronto soccorso.
3. Nel trasferimento al pronto soccorso l'alunno viene accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico, fino al momento in cui intervengono personalmente i genitori.

Articolo 6 - Vigilanza sugli alunni

1. Gli alunni non possono lasciare l'aula durante l'ora di lezione, salvo casi di vera necessità per i quali verrà concessa l'uscita **a un solo alunno alla volta**. Gli alunni autorizzati a lasciare l'aula non possono comunque uscire dall'Istituto, neppure durante l'intervallo.
2. Durante l'intervallo del mattino, la vigilanza sugli alunni è affidata agli insegnanti dell'ora precedente.
3. Nel lasso di tempo fra il termine delle lezioni del mattino e l'inizio di quelle pomeridiane la vigilanza compete al docente del turno pomeridiano, laddove previsto.

Articolo 7 - Assenza dei docenti

1. Nel caso sia prevedibile, con almeno un giorno di anticipo, l'assenza di un docente e non si possa provvedere alla sua sostituzione immediata, le famiglie vengono avvisate delle variazioni d'orario, con annotazione delle stesse sul diario di classe.
2. Il docente presente al momento dell'annotazione è tenuto a far trascrivere quanto annotato sul diario personale degli alunni che dovranno esibirlo, il giorno seguente, munito di controfirma del genitore
3. Gli alunni minorenni sprovvisti della firma non potranno uscire e saranno trattenuti nell'Istituto.

CAPO II: CODICE DISCIPLINARE

Articolo 1 - Principi Generali

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità e proporzionalità, tengono conto della situazione personale dello studente e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Per quanto possibile, esse si ispirano al principio della riparazione del danno.
3. Le sanzioni possono influire sulla valutazione del profitto; non possono essere comminate per opinioni correttamente espresse e non lesive dell'altrui personalità, né per l'esercizio del diritto di critica.
4. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe competente.
5. Allo studente è offerta la possibilità, tranne in specifici casi (vedi Art 2, comma 2), di sostituire l'allontanamento da scuola con lavori utili alla comunità scolastica.
6. Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.
7. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

8. Nel caso siano commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone il Dirigente scolastico può prevedere l'allontanamento immediato dalla comunità scolastica, con la convocazione dei genitori, cui potranno seguire le sanzioni previste dal Regolamento (vedi Art. 2, comma 1, punti 3 e 4)

Articolo 2 – Sanzioni

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

INFRAZIONI	SANZIONI	ORGANO
1 <ul style="list-style-type: none"> condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezza non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo durante le lezioni; mancanze ai doveri di diligenza e puntualità 	<ul style="list-style-type: none"> a) richiamo verbale 	<ul style="list-style-type: none"> Docente
2 <ul style="list-style-type: none"> gravi mancanze di rispetto (verbale e fisico) verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; inosservanza delle norme di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> b) nota disciplinare scritta sul registro di classe e inviata ai genitori 	<ul style="list-style-type: none"> Docente
3 <ul style="list-style-type: none"> gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; assenza ingiustificata ed arbitraria; turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale; danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri; congruo numero di note disciplinari relative a giustificazioni e/o ritardi congruo numero di note disciplinari comminate da più insegnanti 	<ul style="list-style-type: none"> c) sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di classe
4 <ul style="list-style-type: none"> recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola; 	<ul style="list-style-type: none"> d) sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di classe
5 <ul style="list-style-type: none"> “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 	<ul style="list-style-type: none"> f) Sospensione superiore ai 15 giorni commisurata alla gravità dell'infrazione . 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di istituto

<ul style="list-style-type: none"> (il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.) 		
<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità (in contatto con servizi sociali e autorità giudiziaria); non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; 	<ul style="list-style-type: none"> g) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di istituto
<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente, recidiva di comportamento gravissimo impossibilità di ogni altro intervento volto al recupero /reinserimento 	<ul style="list-style-type: none"> h) l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di istituto

N.B: Tutte le infrazioni risultanti da accordo tra più persone sono considerate più gravi

- L'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni su sua richiesta e in accordo con i genitori se minorenni, ad eccezione di quella prevista dall'Art 2, comma 1, punti 5 e 6, e nei casi di recidiva, con altri provvedimenti disciplinari comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia. (cosiddetti LAVORI SOCIALMENTE UTILI)
- Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di Classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.
- Per infrazioni che comportino l'allontanamento dalla scuola da cinque a quindici giorni, il Consiglio di Classe competente designa un docente incaricato di mantenere i contatti con lo studente e i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.
- Ogni sanzione viene annotata sul registro di classe e, se superiore al richiamo verbale, viene comunicata per iscritto alla famiglia.

Articolo 3 - Organi competenti

- Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso. Ciò non avviene nell'ambito del Consiglio di classe che può irrogare la sanzione.
- Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione all'Organo di Garanzia, interno all'istituto.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitti dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

4. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto.

CAPO III: ORGANO DI GARANZIA

Articolo 4

1. L'Organo di Garanzia è composto da due insegnanti nominati dal Consiglio d'istituto, un rappresentante eletto dagli studenti, un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal dirigente scolastico. Sono inoltre nominati tre membri supplenti (docente, genitore, studente) che subentrano nei casi di non compatibilità (ad es. il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento)
2. L'Organo di Garanzia, che dura in carica un anno, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un componente dell'Organo stesso.
3. All'Organo di Garanzia sono rivolti i ricorsi presentati da chiunque ne abbia interesse contro tutte le sanzioni disciplinari comprese quelle che prevedono l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati all'Organo entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo delibera entro i dieci giorni successivi al ricorso.
4. L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
5. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto.

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 5

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.